

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizio di assistenza e aiuto psicologico dell'ESU per il supporto psicologico allo studente universitario matricola o già in corso di studi nella gestione delle problematiche di ansia, di stress e di relazione.

Art. 1 (Ambito applicativo)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 36/2023 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile;

Il CPV di riferimento è il 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto il servizio, realizzato in conformità ai fini istituzionali indicati all'art. 21 della Legge regionale 7 aprile 1997 n. 8, di aiuto psicologico è diretto ad offrire gratuitamente consulenza e sostegno psicologico a studenti universitari che incontrino difficoltà tali da ostacolare il loro quotidiano, il supporto alla prevenzione e alla promozione di abitudini salutari, predisponendo forme di aiuto agli studenti che si trovino ad attraversare situazioni di disagio psicologico, di tipo relazionale, specifico e generale. Il servizio attiva un sostegno individuale con intervento focale su problematiche di varia natura (quali ansia, depressione, conflitti interni inerenti la definizione del sé, l'identità e le difficoltà relazionali), interventi di gruppo finalizzati a promuovere la condivisione emotiva di esperienze di fragilità/difficoltà personale inerente il percorso universitario, supporta la motivazione, favorisce l'organizzazione e la pianificazione delle attività di studio, concorrendo ad integrare le abilità trasversali.

Art 3 (Importo a base d'asta)

Il valore complessivo stimato dell'appalto a base d'asta, per il periodo originario del contratto, è di € 97.608,00 al netto dell'IVA. Oltre € 12.201,00 per la proroga di 6 mesi.

Così calcolato base oraria € 40,67 per n. 2.400 ore nel periodo di 4 annualità e per n. 300 ore per la proroga di 6 mesi

Art. 4 (Durata del servizio)

Il servizio avrà durata di 4 anni indicativamente dal 01/10/2025. L'Amministrazione si riserva di richiedere una proroga di 6 mesi, quale tempo strettamente necessario all'esperimento di un eventuale nuova procedura di gara.

Art. 5

(RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto)

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Francesca Ferigo.

Responsabile del procedimento della fase di affidamento rag. Maria Gelmini.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il dott. Marco Saglia.

Art.6

(Responsabile del Servizio)

L'aggiudicatario dovrà nella fase di affidamento indicare il nominativo del proprio referente del contratto, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica e della specifica mail alla quale inviare le segnalazioni di difformità.

Questi sarà il referente unico del Committente per la definizione di tutte le problematiche amministrative e contrattuali.

Art. 7

(Requisiti tecnico-professionali)

La professione di psicologo/a è stata istituita con Legge 18 febbraio 1989 n°56, regolamentata nell'esercizio professionale dal D.P.R. 328/2001 e riconosciuta quale professione sanitaria con legge n° 3 del gennaio 2018. Le attività professionali che possono essere svolte dagli psicologi sono individuate dall'art 51 comma 1 del D.P.R. 328/2001.

Per la particolare natura professionale del servizio, possono manifestare interesse a partecipare alla gara solo i professionisti individuali.

Gli stessi dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione, dei seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) diploma di Laurea magistrale o a ciclo unico in psicologia;
- b) iscrizione da almeno 10 anni all'Albo degli Psicologi e di mantenere l'iscrizione alla data di presentazione della domanda;
- c) aver maturato una esperienza non inferiore a 10 anni di in attività di consulenze psicologico – cliniche a Enti pubblici o privati con un'attività svolta nell'ambito del diritto allo studio non inferiore a 200 ore l'anno.

Art. 8

(Disposizioni)

Nello svolgimento del servizio, l'affidatario è tenuto all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi Italiani.

La prestazione oggetto del presente servizio viene resa nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato.

Art. 9 (Esecuzione del servizio)

L'organizzazione del servizio si suddivide in:

1. ORGANIZZAZIONE

- gestione di un punto di raccolta virtuale (mail), creata da ESU, delle richieste di aiuto,
- valutazione delle richieste degli studenti;
- risposta tempestiva delle richieste degli studenti
- calendarizzazione del primo colloquio a distanza o in presenza a seconda delle richieste;
- gestione delle sedute necessarie per la individuazione delle problematiche (indicativamente max 4 sedute a studente)
- programmazione mensile delle sedute
- trasmissione al DEC dell'ente Marco Saglia della programmazione mensile anticipata degli appuntamenti tramite mail marco.saglia@esu.vr.it
- pianificazione trimestrale agli incontri con il DEC di verifica e monitoraggio per garantire il rispetto degli standard contrattuali.

2. REPORT E RELAZIONI

Il professionista si impegna a trasmettere nel rispetto degli indicatori riportati al punto successivo:

- a) un report a trimestre includendo:
 - relazione complessiva del servizio nel periodo
 - numero di richieste di appuntamento
 - numero di appuntamenti somministrati
 - statistiche di accesso ai servizi
 - customer raccolta dagli utenti.
- b) una relazione annuale con un'analisi complessiva dell'efficacia del servizio e suggerimenti per il miglioramento.

3. VALUTAZIONE

La prestazione verrà valutata secondo i seguenti indicatori di Qualità (KPI):

- Livello di soddisfazione degli utenti: almeno il 90% nelle valutazioni
- Percentuale di sessioni completate nell'anno rispetto alle richieste ricevute: almeno il 90%

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità previsti, saranno applicate penalità proporzionate, come la riduzione del compenso mensile di una percentuale riportata all'art. 25.

4. PRIVACY E CUSTOMER

Per ogni utente che farà richiesta di fruizione del servizio, il professionista dovrà:

- acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato all'assistenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, come aggiornato ai sensi del Regolamento europeo
- custodire il consenso informato reso dagli stessi a norma di legge;
- concordare con ESU il questionario di gradimento da somministrare agli studenti
- consegnare agli studenti per la compilazione il questionario sopraindicato che va restituito debitamente compilato al professionista entro il termine del trattamento.

I dati, le informazioni e le valutazioni cliniche degli studenti che richiedono le prestazioni non sono trasmessi all'Azienda, ma potranno essere utilizzati per la costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica, previa specifica richiesta e autorizzazione della Stazione appaltante.

Il professionista comunica all'Azienda solo dati anonimi che consentano di attestare l'erogazione del servizio, e valutare elementi diretti a consolidare ed estendere le forme di sostegno alla popolazione studentesca di riferimento.

5. ORARI

Il servizio si articola indicativamente in tre giorni la settimana, salvo il periodo di sospensione temporanea, per un numero di 150 ore a trimestre e di 600 ore annue.

Il servizio può prevedere una sospensione temporanea fino a 15 giorni consecutivi nel periodo luglio/agosto, dall'aggiudicatario almeno 2 mesi prima provvedendo alla comunicazione formale all'Ente mediante pec, protocollo.esuverona@pecveneto.it indicando giornate e ore sostitutive per garantire il rispetto del monte orario trimestrale previsto.

Art. 10

(Luogo di esecuzione del servizio)

Il servizio può avvenire in presenza e/o on line.

ESU di Verona, a richiesta del professionista, mette a disposizione una saletta presso la propria residenza di Corte Maddalene n. 5, per gli incontri **in presenza** per il sostegno individuale o per gli interventi di gruppo. Per gli incontri **on line** il professionista utilizza piattaforme idonee a garantire la privacy degli utenti.

Art. 11

(Garanzia)

L'affidatario del servizio s'impegna a fornire a questa amministrazione:

- dati iscrizione ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi);
- copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- copia dell'assicurazione professionale di responsabilità civile verso terzi a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi con un massimale non inferiore a € 10.000,00 per evento e per anno;
- copia della polizza per la copertura delle spese di difesa legale con un massimale non inferiore a € 10.000,00.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa.

In ogni caso l'Aggiudicatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Ulteriori coperture assicurative potranno essere richieste dall'Amministrazione in sede di stipulazione contrattuale e in fase esecutiva dell'affidamento. Viene assunto totalmente a carico del professionista l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze.

Art. 12
Verifica di conformità
(L'attestazione di regolare esecuzione)

Il professionista è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e a tal fine deve inviare la relazione almeno una settimana prima dell'invio della fattura.

L'attestazione di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) la relazione trimestrale sul servizio svolto;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 13
(Corrispettivi)

Il corrispettivo del servizio è determinato in sede di gara. Indicativamente, salvo imputazioni a bilancio diverse l'importo viene pagato in via trimestrale posticipata seguito di emissione della fattura. La liquidazione avviene solo se viene consegnata la corrispondente relazione del professionista sull'attività svolta.

Art. 14
(Pagamenti)

Il pagamento della fornitura del servizio avviene indicativamente entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica relativa al trimestre di riferimento, con allegata la relazione del professionista.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Codice univoco d'ufficio: UF5AXS – nome ufficio Uff_eFatturaPA. Cod. fiscale del servizio di F.E. 01527330235.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura/servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Art. 15
(Tracciabilità dei flussi)

Ai sensi ex art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Codesta Ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla scrivente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art 16
(Subappalto)

Non può essere affidata in subappalto esecuzione del servizio.

Art. 17 (Obblighi)

Il professionista ha l'obbligo di mantenere l'ESU sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi.

Il professionista dichiara:

- di accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti dell'ESU di Verona, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62.
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le prescrizioni derivanti dall'adozione del PIAO;
- di accettare incondizionatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito riportate:
 - a) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
 - b) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per talune dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

NB: Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competenti, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale, che potrà valutare se in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.

Art. 18 (Cessione del contratto e cessione del credito)

A pena di nullità, è vietato all'Affidatario cedere in tutto o in parte il contratto.

Art 19 (Contratto)

La stipula del contratto mediante scambio di lettera commerciale avverrà tramite piattaforma di e-procurement .

Art. 20 (Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non previsto dal presente "Foglio patti e condizioni", l'appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 21
(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Foro competente è il Tribunale di Verona.

Art. 22
(Riservatezza)

L'Affidatario s'impegna, a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative ad ESU di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente contratto. In particolare s'impegna a garantire:

- a) che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di ESU per le finalità inerenti l'esecuzione del contratto;
- b) che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di ESU; c) che la diffusione delle informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Art. 23
(Tutela della privacy)

L'esercizio delle funzioni comporta l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza, del personale dell'Azienda nonché dei soggetti terzi con i quali si venga a contatto nell'espletamento delle attività di servizio. In particolare, ogni professionista e ogni dipendente dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle persone che accederanno al servizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). L'Aggiudicatario provvederà a fornire, al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro (5) cinque giorni qualsiasi variazione

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR), nell'ambito della presente procedura. L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale dell'ESU di Verona al seguente indirizzo: <https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma.

Art. 24
(Inadempienze, penalità e decadenza per risoluzione del contratto)

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, segnalati per iscritto all'Aggiudicatario dal Responsabile Unico del Procedimento, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento, l'Azienda ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata. Ferma restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa. Il contratto, in particolare, è risolto "di fatto e di diritto" al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio che forma oggetto del rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;
- c) quando di fatto l'Aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente foglio patti e condizioni.

In casi meno gravi l'Azienda si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile Unico del Procedimento avrà intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

Art. 25
(Penalità)

Per la violazione degli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente foglio patti e condizioni e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Azienda ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Dirigente o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Azienda provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità: per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza e di ESU, accertati a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: 500,00 euro per ogni singolo evento.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE

.....